

FOCUS

PNRR e APPALTI PUBBLICI

WEBINAR

20 aprile 2022

Problematiche di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

insolvenza o fallimento dell'RTI aggiudicatario
alla luce delle recenti pronunce delle Corti di Giustizia e del Consiglio di Stato

Avv. Riccardo Segamonti
riccardo.segamonti@gmail.com



ANALISI PNRR RIGUARDO ALLA

LEGGE DI BILANCIO

**Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234) del 30 dicembre 2021
(GU Serie Generale n.13 del 18-01-2022 - Suppl. Ordinario n. 3)**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti ha pubblicato pochi giorni fa la relazione di avvio dell'attività di controllo sul PNRR, come previsto dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni e PNRR)

SITUAZIONE SUL CODICE DEGLI APPALTI

ANALISI SULLA LEGGE DI BILANCIO

**Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234) del 30 dicembre 2021
(GU Serie Generale n.13 del 18-01-2022 - Suppl. Ordinario n. 3)**

- **prosegue nell'azione di sostegno all'economia**
- **definisce nuovi interventi per rafforzare l'azione intrapresa con il PNRR**

Due innovazioni legislative:

***i)* la trasformazione del CIPE in CIPESS**

***ii)* la recente riforma costituzionale**

ANALISI SULLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

- *l'attuazione sta procedendo senza particolari ritardi*
 - non sono mancate note di criticità
- non si vedono ancora risultati concreti per una serie di importanti misure
- forti limitazioni ad una efficiente ed efficace applicazione del PNRR: eccessiva burocratizzazione della pubblica amministrazione e carenza di personale adeguato.

ANALISI DELLA SITUAZIONE SUL CODICE DEGLI APPALTI

Il PNRR mette ai primi posti la legge sulla concorrenza e la riforma del Codice dei contratti pubblici

Il DDL presenta - purtroppo - ritardi. Infatti, ad oggi non è stato ancora approvato

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – SENTENZA 27 MAGGIO 2021, N. 10

NELL'AMBITO DI UNA GARA DI APPALTO E' CONSENTITA LA SOSTITUZIONE MERAMENTE INTERNA DEL MANDATARIO O DEL MANDANTE DI UN R.T.I. INSOLVENTE O FALLITO

L'Adunanza plenaria, in risposta ai quesiti posti dal Consiglio di Giustizia, ha affermato i seguenti principi di diritto:

- «a) l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, **consente la sostituzione meramente interna** del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese **con un altro soggetto del raggruppamento stesso (...)**;*
- b) l'evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, **deve essere portato** dal raggruppamento **a conoscenza della stazione appaltante**, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità proceduralizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di **assegnare** al raggruppamento un **congruo termine per la riorganizzazione** del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o **la prosecuzione del rapporto contrattuale.**»*

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – SENTENZA 27 MAGGIO 2021, N. 10

I fatti di causa

Gara Anas S.p.A. manutenzione corpo stradale

Stato di fallimento della mandataria di un concorrente R.T.I.

Il raggruppamento viene escluso

Il primo giudice respinge il ricorso

Viene proposto appello.

Contrasto giurisprudenziale

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana rimette la decisione all'Ad. Pl.

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – SENTENZA 27 MAGGIO 2021, N. 10

L'iter logico argomentativo osservato dall'Adunanza Plenaria

la sostituzione esterna non è consentita

Diversamente, vi è lesione del principio di iniziativa economica ex art. 41 della Cost.

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – SENTENZA 27 MAGGIO 2021, N. 10

Osservazioni

Risolto il contrasto giurisprudenziale, c'è da chiedersi quali effetti ne conseguano

Il principio che è stato affermato non appare coerente con le esigenze di semplificazione per dare attuazione agli obiettivi del PNRR

Necessario un **intervento del legislatore**.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – SENTENZA 3 FEBBRAIO 2022, N. C-461/20

LEGITTIMO IL SUBENTRO DELL'OPERATORE ESTERNO A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIA

Prologo

La sostituzione del contraente aggiudicatario è autorizzata solo in caso di successione societaria

Il nuovo contraente deve rilevare l'insieme o parte del patrimonio dell'aggiudicatario iniziale

CORTE GIUSTIZIA EUROPEA – SENTENZA 3 FEBBRAIO 2022, N. C-461/20

I fatti di causa

Riguardano la corretta interpretazione dell'art. 72, paragrafo 1, lettera d), ii) della Direttiva 2014/24/UE

La predetta controversia è scaturita da una decisione della Stazione appaltante Svedese di approvare una cessione di accordi quadro a favore di un altro operatore economico, a seguito dell'insolvenza dell'aggiudicatario, senza indire una nuova gara di appalto.

CORTE GIUSTIZIA EUROPEA – SENTENZA 3 FEBBRAIO 2022, N. C-461/20

L'iter logico argomentativo osservato dalla Corte di Giustizia Europea

modifica sostanziale dell'appalto pubblico possibile solo con una **nuova procedura di gara** conformemente ai principi di trasparenza e concorrenza.

eccezione: **nuovo contraente possa subentrare all'aggiudicatario iniziale**, senza una nuova gara, **solo a seguito di ristrutturazione societaria** (fusione, acquisizione, scissione, etc).

CORTE GIUSTIZIA EUROPEA – SENTENZA 3 FEBBRAIO 2022, N. C-461/20

Osservazioni

La modifica sostanziale del concorrente aggiudicatario comporta inevitabilmente una nuova procedura ad evidenza pubblica nei rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

E' auspicabile un **intervento di armonizzazione legislativa** a livello europeo in vista delle imminenti sfide economiche e sociali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.